

Sicurezza sociale in Svizzera

Informazioni utili su assicurazioni, prestazioni e finanziamento



Assicurazioni			Prestazioni					Finanziamento		
Assicurazioni	Assicurati	Salario annuo (SA) per calcolo prestazioni	Vecchiaia	Decesso	Incapacità lavorativa temporanea	Incapacità di guadagno permanente	Disoccupazione	Salario annuo di riferimento (SR)	Contributi del lavoratore	Contributi del datore di lavoro
AVS (Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti) AI (Assicurazione per l'invalidità) Prestazioni compl. (PC); ev. in aggiunta all'AVS/AI IPG (Indennità per perdita di guadagno) Indennità giornaliere per servizio militare, civile e protezione civile Indennità per maternità/ paternità (obbligatoria)	Tutte le persone che sono domiciliate o che esercitano un'attività lavorativa in Svizzera Beneficiari di rendite AVS/AI, indennità giornaliera AI, assegni per grandi invalidi Diritto all'indennità per maternità/paternità se il genitore è stato assicurato durante i 9 mesi immediatamente precedenti il parto e in questo periodo ha lavorato per almeno 5 mesi	max. 88 200.—	(Solo AVS) Rendita di vecchiaia (RV): min. 14700/max. 29400 Coniugi/conviventi registrati (ai sensi LUD): al massimo 150% RV; max. 44100 Età pensionabile: donne/uomini: 65 anni Pensionamento anticipato: 1-2 anni Riduzione: 6.8%/13.6% Rendita per figli: 40% RV, min. 5880/max. 11760	(Solo AVS) Rendita per vedove (RVed): 80% RV per vedove con figli o vedove che hanno compiuto i 45 anni e il cui matrimonio è durato almeno 5 anni, min. 11760/max. 23 520 Rendita per orfani: di un solo genitore: 40% RV, min. 5880/max. 11760; di entrambi i genitori: 60% RV, min. 8820/max. 17 640 Rendita per vedovi/conviventi registrati superstiti (ai sensi LUD): 80% RV per vedovi con figli	(Solo AI) Indennità giornaliere: 80% SA e assegni per i figli durante la fase di reinserimento IPG: 80% dell'indennità per perdita di guadagno (max. 220.– al giorno) Maternità: 80% dell'indennità per perdita di guadagno (max. 220.– al giorno) per 14 settimane dalla nascita Paternità: 80% dell'indennità per perdita di guadagno (max. 220.– al giorno) per due settimane (14 indennità giornaliere) nell'arco di 6 mesi dalla nascita	di IG e sono calcolate in base alla rendita di vecchiaia		Salario annuo senza assegni familiari e per figli Contributi a prescindere dal salario	0.25 IF 5.30 I lavoratori indipendenti sono si postnumerando del 10.0% mas: al di sotto di 58.800.– scala deci di 9800.– contributo minimo 51.4 I contributi di chi non lavora (a pi dipendono da patrimonio e redi (min. 514.– e max. 25700.–).	y, in % del SR: y/S 4.35 N 0.70 y/G 0.25 5.30 Deggetti a una tassazione simo del reddito da lavoro puro; rescente dei contributi, al di sotto 4 Degratire dai 20 anni compiuti) dito sostitutivo attività lavorativa sono esonerati
	Tutte le persone lavorativamente attive con un salario assicurato AVS superiore a 22 050.–. Dal 1° gen. successivo al compimento del 17° anno di età per il decesso e l'invalidità; dal 1° gen. successivo al compimento del 24° anno di età anche per le prestazioni di vecchiaia	max. 88200.– meno 25725.– (deduzione fissa di coordinamento) max. 62475.–/min. 3675.–	Rendita di vecchiaia: 6.8% del capitale di vecchiaia con interessi al momento del pensionamento Rendita per figli: 20% RV Età pensionabile: donne/uomini: 65 anni	Rendita per vedove/i: 60% della rendita d'invalidità o di vecchiaia per le persone vedove con figli o che hanno compiuto i 45 anni e il cui matri- monio è durato almeno 5 anni Indennità unica per vedove/i: 300% RVed, se la/il vedova/o non ha diritto ad alcuna rendita I/Le partner registrati/e superstiti sono equiparati ai/alle vedovi/e Rendita per orfani: 20% della rendita d'invalidità o di vecchiaia		Rendita d'invalidità: 6.8% del capitale di vecchiaia proiettato senza interessi Grado di invalidità: come per AVS/AI Rendita per figli: 20% RI	Copertura LPP: in caso di decesso e invalidità finché l'AD corrisponde indennità giornaliere di min. 84.70	max. 88200.— meno 25725.— max. 62475.—/min. 3675.—	Uomini/de Accrediti di vecchiaia: 25-34 35-44 45-54 55-65 Onere a carico del datore di la Tasso di interesse minimo LPP	1 7% 1 10% 1 15% 5 18% voro: min. 50% di tutti i contributi
LAINF (Assicurazione contro gli infortuni, obbligatoria)	Tutti i lavoratori dipendenti impiegati in Svizzera o inviati in trasferta all'estero per un periodo limitato I lavoratori dipendenti con un orario settimanale medio inferiore alle 8 ore non sono assicurati contro gli infortuni non professionali.	max. 148200	Rendita di invalidità LAINF a partire dall'età pensionabile ordinaria: al momento dell'infortunio la persona invalida aveva meno di 45 anni: la rendita viene erogata con importo invariato aveva da 45 a 63/64 anni: per ogni anno intero in cui l'assicurato, dopo i 45 anni di età, ha un grado di invalidità inferiore al 40% la rendita viene ridotta dell'1% all'anno, al max. tuttavia del 20%; se il grado di invalidità è di min. il 40% la riduzione è pari al 2% all'anno, al max. tuttavia al 40% aveva da 65 anni in su: non viene erogata alcuna rendita di invalidità	Rendita per vedove/i: 40% SA Rendita per orfani di un genitore/entrambi i genitori: 15/25% SA In totale al massimo: 70% SA Requisito per vedove senza figli: rendita per le vedove che hanno almeno 45 anni o un grado di invalidità di min. ² / ₃ In caso contrario: indennità vedovile una tantum Vedovi senza figli: rendita per i vedovi che hanno un grado di invalidità di min. ² / ₃ I/Le partner registrati/e superstiti sono equiparati ai vedovi		Rendita: importo a seconda del grado d'invalidità (dal 10% proporzione lineare fino al 100%): • rendita intera 80% del salario assicurato • nessuna rendita per figli di invalidi Rendita complementare: se al contempo sussiste diritto a una rendita AVS o AI: inte- grazione rendita AVS/AI fino al 90% del guadagno assicurato	Copertura LAINF: dal 1º giorno della disoccu- pazione o dalla notifica all'AD e finché l'AD corrisponde indennità giornaliere	Salario annuo senza assegni familiari	Premio per infortuni non professionali in base alla classe di rischio I contributi possono essere assunti dal datore di lavoro	Premio per infortuni professionali (incl. malattie professionali) in base alla classe di rischio I contributi sono a carico del datore di lavoro
Pagamento salario in caso di malattia (ACM) ai sensi dell'art. 324a CO in assenza di una polizza ind. giornaliera (facoltativa)	Tutto il personale; deroghe possibili come da contratto		Fino alla decorrenza della rendita AVS ovvero come da condizioni d'assicurazione, purché sia certificata la persistenza dell'incapacità di guadagno		Indennità giornaliere: 80% SA per max. 730 giorni; di solito dal 15°/31° giorno e solo per incapacità lavorativa di min. 25%	La durata delle prestazioni è limitata a max. 730 giorni	Mezza indennità giornaliera in caso d'incapacità lavorativa fino al 50%; oltre: indennità giornaliera intera	Salario annuo senza assegni familiari	In base alla categoria professio convenute (CCL)	nale e alle condizioni di lavoro
AD (Assicurazione contro la disoccupazione, obbligatoria)	Tutti i lavoratori soggetti all'AVS, fino all'età di pensionamento	max. 148 200.– 2.2% fino al massimo LAINF			Indennità giornaliere AD: 44 giorni (max. 30 consecutivi) in caso di malattia o infortunio		70% o 80% SA, in base all'obbligo di mantenimento e al salario	Salario annuo, max. 148 200.–	1.1% SR fino a 148 200.–	1.1% SR fino a 148 200.–
LAMal (Assicurazione contro le malattie, obbligatoria)	Tutte le persone domiciliate in Svizzera				Prestazioni per prevenzione, cura e riabilitazione			Contributi degli assicurati seco	ndo il luogo di domicilio, contribu	ti statali per redditi modesti

Con le soluzioni previdenziali Allianz potete affrontare al meglio tutte le situazioni della vita.

Vi copriamo le spalle, guardiamo avanti e, se succede qualcosa, siamo al vostro fianco. Così potete continuare a vivere la vita con coraggio.

Allianz Suisse T +41 58 358 71 11 F +41 58 358 40 42

contact@allianz.ch allianz.ch @allianzsuisse ▶ **f** 図 **in** ※